



Rete Ferroviaria Italiana

27/02/2003

RFI-DTC\

A0011\P\2003\0000607

Direzione Tecnica  
il Direttore

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Dipartimento per i trasporti terrestri e per i problemi informativi e statistici  
Via Caraci, 36 00157 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE**

(vedi elenco annesso)

Loro Sedi

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**

Rep. Coordinamento e Supporti Generali

Uff. Movimenti e Trasporti

V.le Castro Pretorio, 123

00185

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

Sig. Amministratore Delegato

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

(vedi elenco annesso)

Loro Sedi

Oggetto: Uso delle staffe fermacarri per lo stazionamento dei rotabili nelle stazioni.

La prescrizione RFI/DTC/A0011/P/2002/433 del 5/11/02 (recepita nelle disposizioni n. 42 e 43 del 24/12/02) disciplina, fra l'altro, lo stazionamento dei rotabili nelle stazioni, e ribadisce che la responsabilità dello stesso è affidata alle Imprese Ferroviarie, ad eccezione degli impianti dove la manovra è affidata al personale del Gestore Infrastruttura.

In attesa dell'introduzione di staffe realizzate in lega leggera in dotazione ai mezzi di trazione e utilizzabili per l'immobilizzazione dei rotabili che consentirà la completa autonomia delle Imprese Ferroviarie, si dispone che, nelle stazioni non presenziate da personale di manovra/formazione delle Imprese Ferroviarie, vengano messe a disposizione delle imprese medesime le staffe fermacarri in dotazione, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità delle imprese per quanto riguarda la loro gestione ed uso.

Nelle stazioni non presenziate da personale di manovra/formazione delle Imprese Ferroviarie, per la dislocazione delle staffe, laddove è ammesso dalle Direzioni Compartimentali Movimento (DCM) l'accantonamento, devono essere adottati criteri organizzativi di seguito specificati:

nelle stazioni presenziate da personale del movimento del Gestore Infrastruttura le staffe devono essere ubicate nell'ufficio movimento;  
nelle stazioni telecomandate sulle linee a semplice binario le staffe devono essere ubicate nell'ufficio movimento o in appositi alloggiamenti (contenitori o locali accessibili al personale delle Imprese Ferroviarie);

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 20.338.109.932  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581



nelle stazioni telecomandate sulle linee a doppio binario, le staffe devono essere ubicate in appositi alloggiamenti (contenitori o locali accessibili al personale delle Imprese Ferroviarie).

Per quanto riguarda l'accantonamento dei treni, si ritiene inoltre opportuno raccomandare l'adozione dei seguenti criteri:

- nelle località non presenziate da personale dell'Impresa Ferroviaria, per quanto possibile l'accantonamento, deve essere evitato sui binari di circolazione;
- nelle località non presenziate da personale dell'Impresa Ferroviaria, dove non è prevista la dotazione di staffe, in caso di sosta per soccorso o di altre emergenze, lo stazionamento dei rotabili deve essere comunque assicurato dalle Imprese Ferroviarie ricorrendo al reperimento delle staffe in altri impianti a meno che non sia ammesso lo stazionamento senza il loro uso.

Per lo stazionamento dei rotabili si precisa che:

- ai sensi dell'art. 7/15 del RCT (e corrispondente art. 6 bis dell'IPCL) ciascun estremo della colonna deve essere calzato con una staffa (una in un senso ed una nell'altro). Nel caso di treno di materiale ordinario con locomotiva agganciata le due staffe devono essere collocate (una in un senso ed una nell'altro) ad un asse della locomotiva dove non agisce il freno a mano. Si precisa inoltre che in tal caso non è necessario il serraggio dei freni a mano dei veicoli componenti il convoglio.
- per lo stazionamento dei treni di materiale viaggiatori vuoto con locomotiva agganciata (compresi i treni navetta), in alternativa alle specifiche norme previste dalla vigente normativa, può essere adottata anche la procedura prevista dall'art.110/2 PGOS, utilizzando in tal caso, prioritariamente, il freno di stazionamento della locomotiva. Tale ultima procedura potrà essere applicata solo ed esclusivamente negli impianti presenziati (permanentemente o almeno per tutto il periodo di stazionamento) da personale addetto alla formazione treni, appartenente all'impresa ferroviaria, che dovrà considerare il materiale in sosta temporanea.

Resta inteso che in tutti i casi di stazionamento dei rotabili dovrà comunque essere garantita la loro immobilizzazione anche adottando misure più restrittive richieste da condizioni particolari dovute alla pendenza del binario e/o alle condizioni climatiche avverse (forte vento, bufere, ecc.)

Le DCM restano incaricate:

di stabilire preventivamente le località ove è ammesso l'accantonamento, con l'esatta ubicazione e dotazione delle staffe;

di effettuare un preliminare inventario delle staffe effettivamente esistenti in tali località al fine di mettere in grado i DC/DCO di valutare, d'intesa con il



Coordinatore Movimento e con il Referente dell'impresa ferroviaria, gli accantonamenti possibili;

- di istituire un apposito modulo M36, dal quale risulti la disponibilità e l'utilizzazione delle staffe. Tale documento deve essere compilato anche dagli agenti del personale del gestore infrastruttura che eseguono operazioni di manovra e formazione treni e provvedono all'applicazione e alla rimozione delle staffe; di emanare le necessarie norme di dettaglio, sentite le Imprese Ferroviarie, precisando in particolare la procedura per la gestione dell'uso delle staffe.

Le Imprese Ferroviarie, nel caso di adozione delle suddette procedure alternative per lo stazionamento dei treni, restano incaricate di informare il dipendente personale e le DCM interessate.

Michele ELIA

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"  
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)